



Nuove Opportunità s.r.l.
Cosenza - Via Macallè, 12

Servizio di consulenza personalizzata
Bilancio e Unioni dei Comuni in attesa
dell'approvazione definitiva legge di stabilità

data e sede da definire



Newsletter 9. 2013



MINORE STRANIERO ADOTTATO E CITTADINANZA ITALIANA

Di Salvatore Restuccia

Con la locuzione “Adozione internazionale” s’intende l'adozione di un minore il cui stato di abbandono (e di adottabilità) è stato dichiarato dalle competenti autorità di un Paese estero. La procedura è regolamentata dalla Legge 4 maggio 1983, n.184, successivamente modificata dalla Legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993 (Convenzione dell' Aja), e ha costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali (CAI). Inoltre, tra le normative di riferimento, ci sono quelle anche del Paese di provenienza del bambino ed eventuali convenzioni specifiche in materia tra i due Paesi.

La procedura è composta da una prima fase da svolgersi in Italia, nella quale viene decretata l'idoneità della coppia, la quale darà mandato ad un Ente autorizzato a seguire la procedura all'estero. Dopodiché avviene la fase fino all'abbinamento, curata dall'Ente. Infine la coppia si recherà nel Paese ad incontrare il minore o i minori che gli sono stati abbinati, per poi concludere la procedura con il rientro in Italia della nuova famiglia al completo.

La procedura inizia con la dichiarazione di disponibilità all'adozione presentata dai coniugi al Tribunale per i Minorenni (diversamente dall'adozione nazionale dove i coniugi presentano una domanda di adozione). In alcune regioni alla coppia è richiesto di partecipare a dei percorsi di informazione ed orientamento prima di presentare la propria disponibilità all'adozione. Come per l'Adozione Nazionale, anche per l'Internazionale, il Tribunale, per poter valutare l'idoneità dei coniugi ad adottare un minore, dispone: una indagine di natura psico-sociale, affidandola ai servizi sociali; altre indagini li conduce tramite le autorità di pubblica sicurezza; ed una serie di indagini di natura sanitaria, di solito realizzate dai dipartimenti di Medicina Legale e di Salute Mentale. La domanda potrà essere valutata solo quando tutte e tre le relazioni saranno pervenute al Tribunale per i Minorenni.

I servizi sociali presenti sul territorio, collaborano con il Tribunale, a cui devono fornire, sotto forma di relazioni, elementi utili per la valutazione dei coniugi. Esistono parecchie valutazioni dei Tribunali difformi dalle conclusioni dei rapporti prodotti dai servizi sociali. I servizi sociali, generalmente, si avvalgono di équipe di assistenti sociali e psicologi, che raccolgono elementi utili a valutare l'eventuale idoneità a educare ed istruire e di mantenere un minore o più minori, a seconda della disponibilità dei coniugi. Al termine dell'istruttoria, i servizi sociali territoriali raccolgono tutti gli elementi utili e redigono una relazione che verrà inviata al Tribunale per i minorenni che li ha attivati. Questa serie di accertamenti a carico dei servizi sociali territoriali dovrebbero durare al massimo 4 mesi, dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni.

Anche gli organi di Pubblica sicurezza, competenti nella zona di residenza dei coniugi aspiranti, effettueranno ricerche sui coniugi, inviandola al Tribunale competente per la valutazione dell'idoneità dei coniugi. Infine sono disposte anche una serie di indagini

⋮
di natura sanitaria, di solito realizzate dai dipartimenti di Medicina Legale di Salute Mentale. ⋮

Il collegio dei giudici togati del Tribunale per i minorenni, raccolte le relazioni dei servizi sociali, delle autorità di Pubblica sicurezza e dal Servizio di Medicina legale e salute mentale, valuta la coppia e rilascia un decreto di idoneità o, nel caso di inidoneità, un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione. Il decreto di idoneità potrebbe contenere, nell'interesse del minore, anche indicazioni utili a completare il quadro delle caratteristiche della coppia. Nella pratica, alcuni tribunali aggiungono alcune specifiche restrittive relative al numero massimo di minori adottabili, all'età e altre eventuali caratteristiche.

La Legge 31 dicembre 1998, n. 476 prevede che entro un anno dall'emissione del decreto, la coppia dia mandato ad un Ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali per procedere verso l'adozione in un determinato Paese straniero. L'Ente si occuperà di svolgere la pratica all'estero ed in Italia fino all'avvenuta adozione e, nel caso sia necessario, si occuperà anche del disbrigo di adempimenti post-adottive eventualmente richiesti dal Paese di origine del minore.

Ogni Ente ha l'autorizzazione ad operare in alcuni specifici Paesi. In alcuni Paesi, perché l'Ente italiano possa operare, è necessario un accreditamento ulteriore da parte del Paese stesso, senza il quale l'operatività dell'Ente in quel territorio rimane solo potenziale. L'abbinamento tra coppia e minore consiste nell'operazione di indicare, fra le coppie o famiglie disponibili ad accogliere un minore, quella più idonea secondo criteri di affinità (generalmente in base all'età, al vissuto del minore e alla presenza e all'entità di eventuali patologie). Di norma, è effettuato dalle autorità del Paese. Tuttavia, visto che in alcuni Paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell'Aja non è previsto l'abbinamento da parte dell'autorità, questo viene effettuata dall'ente italiano che cura la procedura. Avviene quindi con criteri e modalità diverse a seconda del Paese, ma deve comunque avvenire prima della partenza della coppia. A seguito dell'abbinamento l'Ente autorizzato riceve dati inerenti al minore. A seconda del Paese e dei dati a disposizione si può trattare di dettagliate relazioni mediche, psicologiche, generali riguardanti le abitudini dell'adottato oppure una scheda piuttosto scarna. L'incontro è il momento più delicato ed importante. La coppia, assieme ad eventuali altri figli, si reca nel Paese ad incontrare il minore. In questo periodo vengono svolte le pratiche per avviare alla conclusione l'adozione per quello che riguarda il Paese di origine dell'adottato. Chiaramente le procedure e, di conseguenza, i tempi variano a seconda della legislazione del Paese. In alcuni Paesi, generalmente nell'Europa orientale, oltre al viaggio dell'incontro con il bambino, per ultimare la pratica, gli adottandi dovranno effettuare uno o due altri viaggi che variano, generalmente, da 1 a 3 settimane ognuno. In altri paesi (generalmente in America latina) viene effettuato un unico viaggio di circa 40-45 giorni. Se la procedura si svolge con esito positivo, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, previa verifica di conformità dell'adozione con le disposizioni della Convenzione de L'Aja. Dopodiché la coppia deve provvedere, sempre con l'ausilio dell'Ente, a predisporre la documentazione atta all'uscita dal Paese del minore (generalmente con rilascio del passaporto) e all'entrata e alla permanenza in Italia (visto di ingresso rilasciato dal Consolato italiano). Appena rientrati in Italia con il minore adottato, i nuovi genitori dovranno svolgere una serie di adempimenti burocratici atti a far sì che il minore possa rimanere nel territorio italiano fino a quando l'adozione non sia riconosciuta o completata (nel caso di

adozione non piena). Questi adempimenti andranno di pari passo con le altre procedure di post-adozione. In particolare i genitori adottivi dovranno:
rivolgersi alla polizia di frontiera con i documenti necessari all'ingresso in Italia (visto italiano e passaporto), unitamente a quelli relativi alla sentenza di adozione;
presentare domanda al Tribunale dei Minori per richiedere il riconoscimento della sentenza emessa all'estero da parte del tribunale italiano;
recarsi all'anagrafe del Comune di residenza per la registrazione del minore.

Il 7 marzo 2007 è stata registrata la Direttiva firmata il 21 febbraio 2007 dai Ministri dell'Interno, Giuliano Amato e da quello delle Politiche per la Famiglia, Rosy Bindi, grazie alla quale non è più richiesto il permesso di soggiorno per il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione. Precedentemente andava richiesto tassativamente entro 8 giorni dall'arrivo in Italia. Rimangono in essere gli altri adempimenti da svolgere anche nel caso di adozione nazionale e di nascita di un figlio (iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, richiedere il codice fiscale e altri).

L'adozione, per la maggior parte dei Paesi, è considerata piena, cioè già completamente definita all'estero. Gli altri Paesi (tra i quali: India, Thailandia, Filippine e Slovacchia) assumono provvedimenti di tutela riconosciuti in Italia come affidi preadottivi. In questi casi l'adozione deve perfezionarsi in Italia e sarà dichiarata dal Tribunale per i minorenni solo dopo relazione finale del servizio socio-sanitario di riferimento nella quale viene rilevato l'inserimento del bambino a livello familiare e sociale. Anche nel caso l'adozione sia già conclusa, i Tribunali per i Minorenni richiedono ai servizi territoriali di vigilare e di assistere, per un periodo di tempo determinato, la nuova famiglia incontrandola ad intervalli regolari. Inoltre, molti Paesi chiedono un impegno formale della coppia ad inviare, a cadenza prefissata, relazioni riguardanti il minore con particolare attenzione all'integrazione nella nuova famiglia. La modalità e la frequenza dipende dalla normativa del Paese.

Solo dopo la sentenza di adozione emessa dall'Autorità straniera il bambino, previa autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali entra in Italia in una situazione di affidamento familiare (art. 34, legge 184/1983 modificata dalla legge 476/1998), che dura tutto il tempo necessario al Tribunale per la verifica che il provvedimento dell'autorità straniera sia conforme alle condizioni richieste dalla Convenzione dell'Aja. Se il paese estero in cui è stato emesso il provvedimento di adozione è uno dei paesi che ha ratificato la Convenzione, il Giudice, dopo aver verificato che non è manifestamente contrario all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore (art. 24), che non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia dei minori (art. 35), che sussista la certificazione di Conformità alla Convenzione nonché l'autorizzazione all'ingresso in Italia emessa dalla Commissione per le adozioni internazionali, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile (art. 35, punto n.3). Se, invece, l'adozione è avvenuta in un Paese che non ha ratificato la Convenzione, o che non sia firmatario di accordi bilaterali, il Tribunale dei minorenni deve espletare un'indagine più complessa (art. 36, punto n.2) ed entra nel merito dell'adozione stessa, verificando, tra l'altro, la della prova della condizione di abbandono del minore. L'acquisto della cittadinanza italiana da parte di minore adottato avviene "...per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile" (cfr. art. 34, n. 3 della legge n.184/1983, per come modificato dalla legge 476/1998). La trascrizione negli atti di stato civile del decreto di adozione emesso dall'autorità giudiziaria non è condizione costitutiva dello status civitatis italiano, ma va invece considerata come condizione per attribuire efficacia nel nostro

ordinamento al provvedimento di adozione che, una volta trascritto, esplica i suoi effetti dalla decorrenza della data della sua pronuncia. Ossia rende solo possibile l'efficacia ex tunc del provvedimento divenuto definitivo e dà pubblicità e certezza all'atto fondamentale, costitutivo del diritto di cittadinanza del minore straniero adottato. Nel caso di adozione internazionale l'attestazione sindacale, oltre a non essere necessaria, non è neanche più compatibile con la disposizione di cui all'art. 3 della legge n.476/1998 che ha modificato l'art. 34 della legge n. 184/1983). L'attestazione riguarda ipotesi di acquisto o riacquisto sul presupposto che si tratti di effetto riconducibile ad una specifica previsione normativa e cioè che non richieda una dichiarazione dell'interessato. La predetta attestazione costituisce l'atto in forza del quale l'ufficiale dello Stato Civile esegue la trascrizione nei registri di cittadinanza e l'annotazione nell'atto di nascita. Orbene se il titolo costitutivo dello status civitatis - che è il provvedimento straniero di adozione - acquista efficacia ex tunc solo con la trascrizione nei registri dello stato civile, l'attestazione da parte del Sindaco dell'avvenuto acquisto non ha più ragione di essere in quanto non potrebbe essere emessa prima di tale registrazione, ed è solo da quel momento che può dirsi perfezionato l'iter complesso che determina a tutti gli effetti l'acquisto della cittadinanza. Pertanto, l'adempimento della trascrizione del provvedimento di adozione assorbirà quelli ulteriori previsti, invece, dalla norma regolamentare (art. 16 d.P.R. 572/1993) per le altre fattispecie di acquisto automatico previste dalla legge. Trascritta la sentenza straniera, trascritto l'atto di nascita ad essa allegato ed annotati l'adozione e la decorrenza della cittadinanza, l'ufficiale dello Stato Civile dà comunicazione di quanto avvenuto all'ufficiale d'Anagrafe perché provveda alle variazioni determinatesi.

Luci ed ombre dell'art. 34 l. 184/1983 mod. dalla l. 476/1998.

A causa del numero esiguo di minori adottabili in Italia rispetto alle domande di adozione, l'adozione internazionale è in costante aumento e ciò ha reso necessario che la normativa chiarisse alcune oscurità. Pertanto è comprensibile che il 3° comma dell'art. 34 della legge 184 del 1983 aggiornato della legge 476/1998, si pone come una ripetizione di quanto era già stato stabilito dall'art. 39 della legge originaria; ripetizione anche inutile poiché l'articolo è stato espressamente abrogato dalla successiva legge del 1992 sulla cittadinanza (art.26), che, tuttavia, ne ha riportato il contenuto all'articolo 3, comma 1: **Il minore straniero adottato da cittadini italiani acquista la cittadinanza italiana.**

È convincimento dell'autore che ciò non si configura come distrazione del legislatore, in quanto l'acquisto dello status civitatis all'interno della legge, con cui si dà esecuzione alla Convenzione de l'Aja del 29/05/1993, sia finalizzata ad assicurare le Autorità dei Paesi d'origine sulla tutela e garanzia che viene riconosciuta ai loro minori adottati da cittadini italiani. Se, infatti, si presta maggiore attenzione, la norma risulterebbe porsi quale ingiustificato elemento di rottura di un sistema in cui la funzione della trascrizione degli atti nei registri dello Stato Civile ha sempre avuto carattere probatorio, come del resto è stato chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. K28.4 del 13 novembre 2000, relativa all'acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero adottato, dove si afferma che la trascrizione rende solo possibile l'efficacia ex tunc del provvedimento divenuto definitivo e dà pubblicità e certezza all'atto fondamentale, costitutivo del diritto di cittadinanza del minore straniero adottato. Con riferimento al passato, la storia dei due istituti (adozione e

⋮
cittadinanza) è molto significativa: essi riflettono e recepiscono nei loro mutamenti, seppur in misura diversa, quel profondo ripensamento sul valore della persona che, a partire dal dopoguerra di metà secolo scorso, conduce ad un progressivo allontanamento dalle concezioni legate esclusivamente ad interessi patrimoniali ed economici, finalizzando i principali interventi normativi sia internazionali che interni, alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. Nell'ambito internazionale, già nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, si proclama "la fede nei diritti fondamentali dell'uomo" e "nella dignità e valore della persona umana", per giungere nel 1959 a considerare, nello specifico, l'uomo in formazione, che quindi non è ancora in grado di affermare autonomamente i propri diritti e che pertanto deve essere particolarmente tutelato. Così nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo, del 1959 (New York) al Principio Secondo si raccomanda "la tutela della persona del minore che deve essere messo in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale, in condizione di libertà e dignità", individuando al Principio Sesto la famiglia come il luogo privilegiato di tale crescita, poiché "Il fanciullo, per lo sviluppo armonico della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in un'atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale...". In questo stesso documento si afferma che "Il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e a una nazionalità". A questi stessi principi si ispira il Ciclo di studi tenutosi a Leysin in Svizzera nel maggio del 1960, sotto l'auspicio delle Nazioni Unite, che, nel documento conclusivo, relativo ai Principi fondamentali in materia di adozioni tra Paesi, prende le distanze dall'adozione quale istituto finalizzato a tramandare il nome ed il patrimonio, per considerarla esclusivamente nell'ottica di una misura sostitutiva delle cure che i genitori o i parenti prossimi prestano ad un minore.

1 3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

2 Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza. La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Dalla lettura di questi principi, emerge intatto il modello d'adozione che trenta anni dopo viene disciplinato nella Convenzione de l'Aja del 1993, dove si cerca di realizzare il superiore interesse del minore attraverso il principio della sussidiarietà e del consenso informato delle parti interessate. Di fronte alla responsabilità del Paese d'origine, che dovrebbe cercare innanzi tutto per il minore un'adozione all'interno del proprio territorio (Principio Secondo di Leysin) per evitare i rischi dello sradicamento, si pone la responsabilità del Paese d'accoglienza che deve garantire al minore non solo di entrare a far parte di una famiglia idonea per il suo sviluppo psico-fisico, ma anche di entrare a far parte di una comunità sociale nella quale potersi identificare come cittadino

(Principio Decimo).

Il legame che unisce i due istituti, adozione e cittadinanza, non si spezzerà più nei successivi interventi legislativi, sia quando l'adozione del minore straniero è prevista solo come un'ipotesi nella disciplina dell'adozione interna, come nella Convenzione di Strasburgo del 1967 (art.11) e, sul piano nazionale, all'art. 5 della legge del 1967 sull'adozione speciale, sia, con maggior incisività, quando l'adozione internazionale è autonomamente disciplinata come nella legge n. 184 del 1983 dove all'art. 39 si

prevede che il minore straniero adottato da cittadini italiani acquista la cittadinanza italiana.

Va notato, quindi, che anche la disciplina della cittadinanza si adegua, seppur lentamente, al principio di uguaglianza proclamato dalla Costituzione, con la conseguenza dell'equiparazione dei genitori cittadini italiani nella trasmissione della cittadinanza e al principio del favor filiationis con la conseguenza dell'equiparazione delle varie categorie di figli, per il suo acquisto, come risultava dal tenore dell'art. 5 della legge n. 123 del 1983 successivamente confermato nell'art. 3 della legge del 1992. È proprio in quest'ultima legge che si prende in considerazione anche l'ipotesi dell'adozione del maggiorenne (art. 9, comma 1, lett. b), quale presupposto per la concessione della cittadinanza che, in tal caso, non è attribuita automaticamente, ma sottoposta alla condizione che lo straniero risieda legalmente in Italia da almeno 5 anni successivamente alla adozione. La norma, quindi, si pone come l'ennesima conferma dell'adeguamento del legislatore, per un verso ai principi internazionali, che affermano il diritto del minore ad una cittadinanza, non solo per scongiurare l'ipotesi della apolidia, ma piuttosto per concretizzare la possibilità di una sua piena integrazione nell'ambiente sociale e territoriale in cui andrà a vivere e, per altro verso, un adeguamento ai valori costituzionali di favor filiationis e di uguaglianza che comporta sia l'equiparazione della filiazione legittima con quella naturale e adottiva (cfr. legge 10 dicembre 2012, n. 219 - Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), ai fini dell'acquisto della cittadinanza, sia la possibilità riconosciuta ad entrambi i genitori di trasmettere la stessa. La norma è posta come regola generale in una legge che dà esecuzione alla Convenzione dell'Aja del 1993, la quale, tra le norme che dettano le condizioni per l'adozione internazionale, prevede all'art. 5, lett. c) che le Autorità dello Stato d'accoglienza constatino che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo. La Convenzione si applica nel caso di trasferimento di un minore dallo Stato di origine allo Stato di accoglienza, essendo indifferente che gli adottanti siano cittadini oppure residenti di quest'ultimo Stato. Lo scopo è quello di garantire al minore la possibilità di integrarsi permanentemente e pienamente nello Stato di accoglienza.

L'inserimento della norma all'interno della legge n. 476 del 1998 assume dunque l'unico significato di rendere noto e garantire ai paesi d'origine del minore che questi, una volta adottato da cittadini italiani, acquista la cittadinanza italiana: diversamente, come è già stato messo in evidenza, si porrebbe come un'inutile ripetizione della previsione contenuta nel 1° comma dell'art. 3 della legge 91 del 1992 sulla cittadinanza, che prevede la trasmissione automatica della cittadinanza italiana ai minori stranieri adottati da cittadini italiani.

Tuttavia, la funzione garantistica della norma non è diretta a tutti i minori che fanno il loro ingresso in Italia dopo che sono stati adottati all'estero da cittadini italiani: infatti, la legge n. 476 sottopone i provvedimenti stranieri di adozione, sia che provengano da paesi parti della Convenzione de l'Aja del 1993 sia da paesi terzi, alla verifica del giudice italiano, che ordinerà la trascrizione del provvedimento straniero solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 35, comma 6, e dall'art. 36, comma 2. Considerando che l'art. 34, comma 3, sottopone l'acquisto della cittadinanza italiana alla trascrizione del provvedimento di adozione, si profila inevitabilmente una zona d'ombra

⋮
costituita dalle ipotesi nelle quali non è effettuata la trascrizione: o perché l'inserimento del minore nella famiglia adottiva non ha avuto esito positivo; o per la mancanza di uno degli altri requisiti previsti. In dottrina, a questo riguardo, è stato efficacemente formulato l'esempio del minore straniero adottato all'estero che, una volta giunto in Italia, "sviluppa una grave patologia che induce gli aspiranti genitori a non proseguire l'iter adozionale", oppure subisce una grave invalidazione in un incidente stradale nel quale muoiono entrambi i genitori adottivi, con la conseguenza di trovarsi nuovamente in una situazione di abbandono e poco "desiderabile". Esempi che sembrano solo il frutto di elaborazioni fantasiose, ma che riflettono, invece, dati reali, frutto di una recente ricerca effettuata dalla Commissione per le adozioni internazionali, dalla quale emerge che nei quattro anni considerati, dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001 erano presenti in istituti ben 164 minori stranieri "restituiti", quale conseguenza di un fallimento adottivo. Il punto di rilievo su cui porre l'attenzione è il momento della "restituzione", poiché se questa si verifica prima della trascrizione, il minore rimane privo della cittadinanza italiana. In relazione a queste ipotesi si può avanzare un dubbio di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 34, poiché la norma contrasterebbe con l'art. 117 Cost. ora riformato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. del 24 ottobre 2001, n. 248), che garantisce il rispetto di tutti gli obblighi internazionali e non del solo diritto internazionale generale (art. 10 Cost.) e con l'art. 2 Cost. in particolare, che garantisce i diritti inviolabili della persona: sia come singolo; sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità. Nei casi su esposti il provvedimento straniero non sarà "riconosciuto" e quindi trascritto, con la conseguenza, per il minore, di dover affrontare una nuova situazione di abbandono, come cittadino straniero o come apolide, nel caso in cui lo Stato d'origine non preveda il mantenimento della cittadinanza originaria dopo l'adozione. In quest'ultima ipotesi, il contrasto con l'art. 117 Cost. è duplice e riguarderebbe, come è già stato sottolineato in dottrina, l'ulteriore obbligo di evitare le cause di apolidia imposto dalla Convenzione di New York del 1954 sulla condizione degli apolidi. Il contrasto con l'art. 2 Cost., in caso di mancata trascrizione del provvedimento straniero, risulterebbe dalla perdita, per il minore, della sua identità personale in relazione sia allo status di figlio degli adottanti, seguito all'adozione pronunciata all'estero, sia allo status di cittadino italiano, per quanto attiene all'art. 34, comma 3. Qualora non si proceda ad una nuova adozione del minore straniero da parte di cittadini italiani, oppure al suo rimpatrio, misura considerata come residuale ed improbabile, il soggiorno in Italia del minore straniero (minore per il quale, è bene ricordare, è prevista la rottura di ogni legame con la famiglia d'origine e nei cui confronti è stata concessa l'autorizzazione ad entrare nel nostro territorio per essere inserito in qualità di figlio legittimo all'interno della nuova famiglia adottiva, giudicata idonea dalle nostre autorità) è assicurato da una Carta permanente di soggiorno, rilasciata in base all'art. 32, comma 1 del Testo Unico n. 286 del 1998, che la condiziona all'affidamento previsto dall'art. 2 della legge n.184 del 1983, e

⋮
dalla garanzia dei diritti fondamentali; ma, anche ammesso che il minore straniero, una volta divenuto maggiorenne riesca ad ottenere la cittadinanza italiana (art. 4, lett. c, legge n. 91 del 1992), non si può negare che durante tutto il periodo della sua minore età, egli è costretto a non poter far parte integrante a pieno titolo, cioè come cittadino italiano, di quelle più ampie formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità.

Potrebbe dunque essere opportuna una modifica legislativa che, tenendo conto di questi nodi problematici, ed ispirandosi ad un'effettiva tutela del minore adottato all'estero o dato in affidamento preadottivo, prevedesse "comunque" l'acquisto della cittadinanza italiana nel momento in cui il minore, adottato da cittadini italiani o apolidi residenti, fa il suo ingresso in Italia, sia che provenga da un paese parte della Convenzione, che da un paese terzo, salvo un'eventuale revoca nell'ipotesi che il Paese d'origine pretenda il suo rimpatrio in seguito ad un'esperienza negativa.

